

**10545/12****LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

EU e l 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -

FALLIMENTO E  
ISTITU'I AFFINI

Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -

Ud. 18/04/2012 - CC

Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Rel. Consigliere -

R.G.N. 2995/2011

Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -

Cron. 10545  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 2995-2011 proposto da:

ARIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata inche la rappresenta e difende giusta delega a margine del  
ricorso;**- ricorrente -****contro**

PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di ROMA;

**- intimata -**avverso i procedimento n. 29/10 del TRIBUNALE di ROMA,  
depositato il 31/12/2010;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Aria s.r.l. ricorre per regolamento di competenza impugnando il provvedimento con il quale il Tribunale di Roma ha dichiarato la sua incompetenza per territorio e la competenza del Tribunale di Ancona a conoscere della domanda di concordato preventivo proposta dalla ricorrente.

L'intimato Ufficio del PM non ha proposto difese.

Il Consigliere rel. ha osservato quanto segue:

“ Il ricorso è infondato in quanto la competenza appartiene al Tribunale di Ancona. Premesso che è pacifico che la sede legale della ricorrente fosse situata in Fabriano fino alla data del 31 marzo 2010 allorquando è stata trasferita in Roma e che non viene neppure enunciato che la stessa non coincidesse con quella effettiva, nella fattispecie deve farsi applicazione del disposto dell'art. 9, c. 2, l. fall. a mente del quale ai fini della competenza non rileva il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, nel caso in esame proposta in data anteriore e prossima al 2 agosto 2010. Né è accoglibile la tesi secondo cui la norma indicata tenderebbe a rendere irrilevanti solo i trasferimenti fittizi e non quelli della sede effettiva in quanto se ciò fosse vero la disposizione sarebbe ultronea considerato che i primi non rileverebbero comunque in quanto ai fini della competenza ciò che conta è l'ubicazione della sede principale da intendersi appunto come sede effettiva, solo per presunzione iuris tantum coincidente con la sede legale”.



Il regolamento va risolto nei sensi riferiti, appieno condivisi dal collegio, affermando per l'effetto la competenza del Tribunale di Ancona. Non vi è luogo a provvedere sulle spese.


PQM

La Corte:

accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e dichiara la competenza del Tribunale di Ancona.

Roma, il 18 aprile 2012

Il Presidente  
(Dott. Giuseppe Salmè)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

25 GIU. 2012



Il Funzionario Giudiziario  
c.nise PASSINETTI